



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 624/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
30/10/2020 U-rsp/6926/2020



Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli  
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte  
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: emergenza epidemiologica COVID-19. Aggiornamento scadenze in  
materia di sicurezza antincendio: quinquenni di riferimento e adeguamenti  
per edifici di civile abitazione.

Cari Presidenti,

con la circolare CNI n. 559 del 11/05/2020 (allegato 1) si segnalava che l'art. 103, comma 2, della Legge 24 aprile 2020, n. 27 stabiliva che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservavano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In tale proroga rientravano anche le scadenze dei quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.).

Ciò premesso, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 puntualmente indicati in all. 1 al citato D.L. 83/2020.

Tale all. 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, conseguentemente, non può beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020. Da qui, in forza di quanto sopra precisato, la nota di chiarimento ricevuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (allegato 2).

***In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 decadranno il 31 ottobre 2020, comprese le scadenze dei citati quinquenni di riferimento.***

Inoltre nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019.


Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è prorogato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza.

Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le seguenti:


- al 6 maggio 2021 per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza non prorogata);
- al 31 luglio 2021 per i rimanenti adempimenti.

Cordiali saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(Ing. Angelo Valsecchi)*



*IL PRESIDENTE*  
*(Ing. Armando Zambrano)*



Allegati: c.s.d.



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 559/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
11/05/2020 U-nd/3511/2020

Ai Presidenti degli Ordini  
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle  
Federazioni/Consulte  
territoriali degli Ordini degli  
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Emergenza epidemiologica COVID-19: differimento delle scadenze  
in materia di sicurezza antincendio**

Cari Presidenti,

su segnalazione del nostro GdL Sicurezza/Prevenzione incendi, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, si evidenzia che sulla G. U. n. 110 del 29 aprile 2020, è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha ulteriormente differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza.

Quindi, anche le scadenze in materia di prevenzione incendi, di cui alla circolare CNI n. 520/XIX del 26/03/2020, subiranno tali effetti.

In particolare l'art. 103, comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i **novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).

Per quanto sopra, Vi invitiamo a dare opportuna comunicazione ai Vostri iscritti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

COPIA DI LAVORO

MODULARIO  
Interno - 269



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - email: [prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it)

Al Sig. Presidente del  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
(rif. Nota 5409 del 04/08/2020)

E, p.c. All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID -19: richiesta conferma ulteriore differimento scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Gentile Presidente,

in riscontro alla tua richiesta di chiarimento pervenuta con la nota a margine indicata indirizzata al Sig. Capo del C.N.VV.F., vorrei evidenziare preliminarmente che l'art. 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ha stabilito che *tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...(omissis)*.

In tale fattispecie, per quanto di interesse, ricadono, in particolare, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i..

Ciò premesso, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", ha previsto la proroga al 15 ottobre 2020 dei soli termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020 nonché di alcuni termini correlati con lo stato di



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE  
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - email: [prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it](mailto:prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it)

emergenza epidemiologica da COVID-19 puntualmente indicati in Allegato 1 al citato D.L. n. 83/2020.

Tale Allegato 1 non menziona, tuttavia, l'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, conseguentemente, si ritiene che non possa beneficiare della previsione di ulteriore proroga al 15 ottobre 2020.

Nel restare a disposizione, colgo l'occasione per porgerti un cordiale saluto.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(CAVRIANI)